

Il Giudice designato e delegato dal Presidente,
sciogliendo la riserva di cui al verbale che precede ;
letti gli atti ed i documenti prodotti ;
pronuncia la seguente

O R D I N A N Z A

si sensi degli artt. 702-bis e ss. c.p.c., 170 DPR 115 / 2002 e 15 D.Lgs. 150 / 2011,
nel procedimento come sopra rubricato.

Osserva in fatto e in diritto.

La società _____ S.r.l. (abbreviata _____ S.r.l.) ha
proposto ricorso in opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso al
CTU pronunciato dal Giudice del Tribunale di Lucca in data 15-22.5.2020
nell'ambito del procedimento n.999 / 2017 R.G., deducendo che : a) la ricorrente
aveva intimato sfratto per morosità (R.G. 802/2017) con contestuale citazione per la
convalida nei confronti di _____ S.r.l., quale conduttrice dell'immobile sito in Lucca,
_____, e la conduttrice si era costituita in giudizio proponendo
opposizione e domanda riconvenzionale di carattere risarcitorio, instaurando la causa
iscritta al n.999 / 2017 R.G. ; b) nell'ambito di detta causa era stata disposta CTU
all'udienza del 12.10.2017, con conferimento dell'incarico all'Ing.
_____ all'udienza del 9.11.2017 sulla base di un quesito che chiedeva di accertare lo stato
dei luoghi, in particolare di verificare se sussistessero infiltrazioni di acqua piovana,
se le stesse fossero eliminabili e con quali accorgimenti e se le infiltrazioni
accertande avessero arrecato danni alla parte conduttrice e, in tal caso, procedere a
stimarli ; c) il CTU aveva fissato l'inizio delle operazioni peritali per il giorno
28.11.2017 e il Giudice gli aveva concesso termine di 120 giorni dall'inizio delle
operazioni per il deposito della bozza di elaborato peritale, con termine di 15 giorni
per la formulazione di osservazioni da parte dei consulenti di parte e di ulteriori 15
giorni per il deposito della consulenza d'ufficio ; d) su richiesta del CTU in data
23.3.2018 il Giudice aveva prorogato il termine per il deposito della relazione
peritale al 28.7.2018 ; e) su richiesta di _____ S.r.l. all'udienza del 26.4.2018
l'accertamento del CTU era stato esteso al vano adibito a magazzino posto al piano
terra dell'immobile locato ; f) in data 26.7.2018 il CTU aveva depositato la relazione
finale e la nota per la liquidazione dei compensi per ben euro 6.600,00 oltre oneri
fiscali e spese per euro 400,00, calcolandola con il criterio delle vacanze indicate
in n.460 sul presupposto della indeterminabilità del valore della controversia, nonché
richiedendo un aumento del compenso nella misura del 50% " sulla base del
mandato ricevuto, della complessità e difficoltà operative della perizia svolta e del
lasso temporale durante il quale si sono svolte le operazioni peritali ...", facendo
peraltro erroneo riferimento all'art. 52 del D.M. 30.5.2002 (mentre in realtà era l'art.
52 del DPR 115 / 2002), ed un ulteriore compenso per "rilievi planimetrici e
altimetrici " che avrebbe eseguito all'esterno dell'edificio ; g) in data 26.3.2020 il
CTU aveva presentato istanza di sollecito della liquidazione del suo compenso e il
Giudice aveva provveduto con il Decreto Cron. n. 3308/2020 emesso il 15.5.2020,
con il quale veniva liquidato il compenso e riconosciute spese in misura ridotta

rispetto a quelle richieste, ovvero rispettivamente in euro 5.500,00 oltre oneri fiscali e in euro 300,00 ; h) con Pec del 9.6.2020 il CTU aveva inviato al procuratore costituito di S.r.l. richiesta di pagamento del 50% dell'onorario e delle spese liquidate dal Giudice, per complessivi euro 2.900,00 oltre oneri fiscali ; i) il predetto decreto di liquidazione era ingiusto, illegittimo ed errato in fatto e in diritto, rilevandosi in rito che il decreto di liquidazione di somme al CTU, in virtù dell'art.168 DPR 115/2002 e dell'art.111 co.6 Cost., doveva essere adeguatamente motivato, non essendo sufficiente il richiamo generico alla normativa in questione, tenuto conto della sua natura decisoria (e non istruttoria) e del fatto che esso costituiva titolo esecutivo in favore del CTU per esigere il relativo credito e tutelarlo in via esecutiva, laddove il decreto oggetto della presente opposizione non era motivato, come si evinceva chiaramente dal suo contenuto, e dunque era illegittimo in quanto ometteva completamente di indicare il criterio seguito nella determinazione del compenso al CTU ; l) nel merito, era erronea la quantificazione del compenso mediante il criterio delle vacanze, evidenziandosi che l'art. 49 del T.U. delle spese di giustizia (DPR 115 / 2002) distingueva tre categorie di onorari, fissi, variabili o a tempo (c.d. vacanze) e l'art. 50 dello stesso T.U. faceva riferimento al sistema delle tabelle che disciplinavano la misura degli onorari, tabelle che erano quelle (ben 29) di cui al D.M. 30.5.2002, e con riferimento alla consulenza tecnica in materia di costruzioni edilizie - come quella richiesta al CTU - occorre fare riferimento all'Allegato 11 del D.M. 30.5.2002, che prevedeva un onorario a percentuale calcolato per scaglioni ; m) quindi, gli onorari a tempo (c.d. vacanze) si applicavano laddove non fossero applicabili altre forme di onorari (fissi o variabili) ovvero fosse non determinabile il valore della controversia (art. 1 DPR 352 / 1988), essendo tale criterio di applicazione residuale, mentre nella fattispecie in esame il Giudice, pur riducendo l'entità del compenso e delle spese indicate dal CTU, aveva emesso il decreto di liquidazione sulla base dell'istanza di liquidazione presentata dall'Ing. () quest'ultimo aveva ritenuto indeterminabile il valore della causa, applicando il criterio degli onorari a tempo e aumentandone l'importo del 50% , ma si trattava di un'applicazione illegittima degli onorari a tempo in quanto si fondava su un presupposto inesistente ovvero l'indeterminabilità oggettiva del valore della causa ; n) infatti, il CTU aveva preso in considerazione soltanto la dichiarazione di valore indeterminato della lite resa dalla parte opponente nella memoria di costituzione nel giudizio sommario, ma ciò non era elemento determinante ai fini della effettiva indeterminabilità o meno del valore della controversia, che secondo la giurisprudenza di legittimità ricorreva soltanto quando essa avesse ad oggetto beni non suscettibili di valutazione economica, dovendo l'indeterminabilità essere intesa in senso obiettivo ; o) nel caso in esame la pretesa creditoria formulata dall'opponente, in relazione alla quale la CTU era stata disposta, non riguardava beni per loro natura insuscettibili di valutazione economica, ma anzi consisteva nella richiesta di condanna al pagamento di somme a titolo risarcitorio per lamentate infiltrazioni d'acqua, che avrebbero causato una diminuzione del godimento dell'immobile locato, danni - fermamente contestati dall'odierna ricorrente - che erano stati quantificati dalla relazione del CTU e dalla stessa opponente nelle proprie note difensive ; p) dunque, il Giudice avrebbe dovuto tener conto di tali risultanze e, nella determinazione del compenso da liquidare al CTU, adottare il criterio generale ovvero quello tabellare, tenuto conto della tipologia di prestazione richiesta allo

stesso ausiliario (v. tabella di cui all'Allegato 11 del D.M. 30.5.2002), con la conseguenza che, con riferimento allo scaglione applicabile (da euro 25.822,85 a euro 51.645,69), avrebbe dovuto applicare un compenso a percentuale compreso tra il minimo (2,8106% pari a euro 785,60) e il massimo (5,6370% pari a euro 1.575,61) indicati in tale tabella ; q) in ogni caso, il Giudice avrebbe dovuto verificare il numero delle vacanze indicate dal CTU, pari a ben 460 e non dimostrate, numero che appariva spropositato, non giustificato e comunque non attendibile, atteso che il CTU avrebbe prestato la sua opera professionale in esecuzione dell'incarico ricevuto dal Giudice per ben 115 giorni, cioè 3 mesi e 25 giorni, 8 ore al giorno (giorni festivi compresi), pur svolgendo l'attività di docente presso scuola superiore, come asserito dallo stesso CTU nella comunicazione inviata in data 28.9.2018 ai legali delle parti ; r) al netto delle n.18 sessioni indicate dal CTU, che avrebbero corrisposto a n.72 vacanze, il lavoro di studio della pratica e redazione della perizia e repliche alle osservazioni dei c.t.p. sarebbe stato svolto per ben 776 ore, corrispondenti a n.388 vacanze ; s) non corrispondeva a realtà, peraltro, la circostanza indicata dal CTU nell'istanza di liquidazione secondo cui " L'incarico...si è protratto senza una sola proroga per complessivi 255 giorni..." , posto che il medesimo aveva richiesto con istanza datata 20.3.2018 ed ottenuto proroga del termine per il deposito della bozza di relazione di giorni 90 (dal 28.3.18 al 28.6.18) ; t) era erronea l'applicazione dell'aumento del 50% dell'onorario a tempo, aumento che era riservato ai casi in cui l'ausiliario del giudice aveva eseguito prestazioni di eccezionale importanza, difficoltà e complessità, come previsto dall'art. 52 comma 1 DPR 115 / 2002 (aumento applicabile sino al doppio), laddove nel caso di specie né il profilo dell'indagine svolta né l'impegno profuso dal CTU parevano giustificare l'aumento del 50% , difettando qualsiasi elemento da cui potesse evincersi l'eccezionale importanza, difficoltà e complessità dell'accertamento compiuto dall'Ing. u) era altresì erronea l'applicazione del compenso ex art.12 D.M. 30.5.2002 per rilievi planimetrici ed altimetrici, poiché in base al quesito formulato dal Giudice il CTU non aveva alcun incarico di effettuare rilievi topografici, planimetrici ed altimetrici al fine di accertare se nel seminterrato del fondo locato vi fossero infiltrazioni d'acqua, quali fossero i rimedi approntabili e l'entità degli eventuali danni lamentati dalla parte opponente, ritenendosi che, se al fine di rispondere adeguatamente al quesito il CTU avesse dovuto anche eseguire rilievi presso l'immobile, giammai avrebbe dovuto richiedere per tale attività un compenso ulteriore (quello variabile di cui all'art.12) rispetto a quello richiesto per l'opera eseguita complessivamente sulla base dell'incarico ricevuto (onorario a tempo) ; v) in ogni caso, non si comprendeva il motivo per il quale l'aumento avrebbe dovuto essere applicato nella sua misura massima ("onorario minimo di euro 145,12 ad un massimo di euro 970,42 "), tenuto conto che la sua determinazione avrebbe dovuto considerare la (non certo rilevante) difficoltà, la completezza e il pregio dell'opera svolta, come previsto dall'art. 51 comma 1 DPR 115 / 2002 ; z) infine, era erroneo il riconoscimento delle spese in quanto non dovute e comunque non comprovate, rilevandosi che l'importo delle spese era stato indicato dal CTU in euro 400,00 a *forfait*, senza che l'ausiliario fornisse specifica nota delle spese necessariamente sostenute per eseguire l'incarico ricevuto né producesse alcuna documentazione giustificativa, e che il Giudice aveva liquidato euro 300,00 sempre a *forfait*, ciò in violazione dell'art. 56 comma 1 DPR 115 / 2002, secondo il quale gli esborsi

richiesti dal CTU dovevano essere debitamente documentati, risultando illegittima la liquidazione a forfait di spese di trasporto non documentate così come di spese per stampe per documenti o fotografie, copie, etc. di cui l'ausiliario non avesse fornito documentazione giustificativa.

Pertanto, la società ricorrente ha concluso affinché il Tribunale, in accoglimento dell'opposizione e in riforma del decreto di liquidazione del compenso emesso in data 15-22/5/2020, previa sospensione ex art. 5 D. Lgs. 150 / 2011 dell'efficacia esecutiva del decreto medesimo, liquidasse il compenso del CTU nella misura di euro 1.000,00 oltre oneri di legge ovvero nella misura ritenuta congrua e/o equa, ma comunque inferiore all'importo liquidato dal Giudice con il decreto qui opposto (complessivi euro 5.800,00).

Si è costituito in giudizio l'Ing. [] deducendo che, quanto alla pretesa erroneità della quantificazione del compenso mediante il criterio delle vacanze, l'art. 4 della legge 8 luglio 1980 n.319 - richiamata anche da parte ricorrente nella normativa di riferimento - prevedeva chiaramente che gli onorari erano commisurati al tempo impiegato e venivano determinati in base alle vacanze, per cui ben aveva fatto il CTU ad applicare la modalità di conteggio basandosi sulle vacanze, trovando piena applicazione l'art. 1 D.M. 30.5.2002, secondo il quale " Per la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo per la perizia al valore del bene o di altra utilità oggetto dell'accertamento determinato sulla base di elementi obiettivi risultanti dagli atti del processo e per la consulenza tecnica al valore della controversia ; se non è possibile applicare i criteri predetti gli onorari sono commisurati al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell'incarico e sono determinati in base alle vacanze " ; che, in ordine al valore della controversia, era la stessa ricorrente a ricordare di aver incardinato la controversia indicando un valore indeterminabile, né si poteva sostenere che la CTU avrebbe determinato il valore della controversia, poiché la consulenza redatta dall'Ing. [] forniva delle indicazioni al Giudice, il quale avrebbe potuto tenerne conto ma anche discostarsene, ed inoltre le indicazioni del CTU potevano anche essere integrate con ulteriori richieste avanzate dalle parti ; che, dunque, era fallace il ragionamento secondo il quale il valore della controversia sarebbe stato determinabile grazie alla consulenza tecnica disposta dal Giudice e, in conclusione, il consulente nel redigere la propria richiesta di liquidazione doveva necessariamente fondare la propria nota spese sugli atti di causa, ovvero sulle domande avanzate dalle parti ; che, quanto al numero delle vacanze indicate, era la stessa ricorrente ad aver depositato la corposa relazione del CTU ed anche ad aver ricordato i diversi sopralluoghi che si erano resi necessari per l'espletamento della consulenza, rilevandosi altresì che il CTU, dopo aver redatto la bozza della propria relazione, aveva dovuto rispondere alle osservazioni pervenute dai tecnici di parte, tra cui quelle dell'Arch. Baratti che constavano di ben 28 pagine, ed aveva allegato all'elaborato peritale una corposa documentazione fotografica (oltre 400 foto) ; che il CTU, oltre a doversi occupare della parte strettamente tecnica tesa all'individuazione delle cause del lamentato danno da infiltrazione, si era altresì occupato di stimare il danno stesso, con le relative difficoltà operative esplicate nella sua relazione, oltre ad indicare in maniera dettagliata le modalità per rimediare alle infiltrazioni presenti ; che, al fine di valutare l'impegno profuso dal CTU per adempiere all'incarico assegnato, si evidenziava che

il medesimo CTU aveva redatto ben 16 verbali di operazioni ed aveva effettuato n.12 accessi ai luoghi per cui è causa ; che, pertanto, l'attività svolta dal consulente nominato dal Tribunale aveva richiesto un notevole dispendio di tempo e di energie, considerata la visione dello stato dei luoghi, la redazione dei verbali, la documentazione fotografica e la sua classificazione, l'acquisizione di documentazione varia, la lettura degli atti di causa delle due parti, le osservazioni dei consulenti di parte, l'estensione del quesito da parte del Giudice, dovendosi considerare non soltanto le ore impegnate negli incontri e nella redazione dei verbali e atti o nel reportage fotografico, ma anche una importante fase di studio e approfondimento, che non poteva apparire esternamente, per cui la quantificazione delle ore totali compiuta dal CTU nella richiesta di liquidazione teneva in debito conto tutto quanto appena descritto ; che la documentazione oggi prodotta dal resistente poteva meglio chiarire le motivazioni sottostanti alla richiesta di liquidazione avanzata dal CTU Ing. dato che il file "verbali" (doc. 1) conteneva i numerosi verbali dei diversi accessi e si trattava di ben 93 pagine, dovendosi evidenziare anche il contenuto dei verbali e il numero degli allegati agli stessi, il documento n. 2 "comunicazioni" confermava che l'attività del CTU non si era limitata alla stesura della perizia preceduta da qualche sopralluogo, bensì aveva comportato anche una certa corrispondenza oggetto di esame, infine lo *screenshot* della documentazione fotografica (doc. 3) prodotta a corredo della CTU evidenziava che si trattava di oltre 400 fotografie ; che, in conclusione, appariva ampiamente giustificata la richiesta di liquidazione avanzata dall'odierno resistente ; che, quanto alla pretesa erroneità dell'applicazione dell'aumento del 50% dell'onorario a tempo, si rilevava che la complessità delle operazioni peritali si rinveniva dalla semplice lettura dell'elaborato peritale, che constava di 47 pagine, da cui era evidente lo sforzo profuso dal consulente e l'impegno che era stato richiesto, per cui la complessità delle operazioni, il tempo impiegato (circa 6/7 mesi) per lo svolgimento, l'elevato numero di accessi che si era reso necessario e le diverse difficoltà rappresentate nella perizia stessa legittimavano ampiamente la richiesta di aumento del 50% dell'onorario ; che, quanto alla pretesa erroneità dell'applicazione del compenso ex art.12 D.M. 30.5.2002 per rilievi planimetrici ed altimetrici, si evidenziava che le operazioni peritali compiute dal CTU incaricato avevano di per sé comportato rilievi e misurazioni dei luoghi oggetto di accertamento, non soltanto per una corretta visione dello stato dei luoghi ma altresì per formulare una corretta risposta al quesito formulato dal Giudice, laddove quest'ultimo chiedeva di verificare se le infiltrazioni fossero eliminabili e con quali accorgimenti, per cui il CTU era stato obbligato ad effettuare i rilievi planimetrici ed anche altimetrici, stante la provenienza dell'acqua dalla terrazza posta sull'edificio oggetto di consulenza, senza dimenticare l'analisi dei discendenti e delle griglie di raccolta delle acque e delle tubazioni (ostruite) nonché delle pendenze derivanti dalla specificità dello stato dei luoghi (scantinato) ; che, dunque, tutti questi fattori avevano portato il consulente a contemplare tale voce nella sua richiesta di liquidazione ; che, infine, quanto alla pretesa erroneità del riconoscimento delle spese in quanto non dovute e comunque non provate, si rilevava che le spese contabilizzate dal CTU si riferivano ai diversi spostamenti che si erano resi necessari per l'espletamento dell'incarico, richiamando nuovamente l'elevato numero degli accessi, e che la mancata indicazione del numero dei km. effettuati e del numero di stampe prodotte si giustificava in virtù della modesta cifra indicata

(400 euro, poi ridotta in fase di liquidazione a 300 euro), che si riteneva potesse essere giustificativa delle spese vive sostenute dall'Ing.

Il resistente Ing. ha concluso per la conferma della liquidazione della notula così come effettuata dal Giudice con il decreto qui impugnato ed il conseguente rigetto dell'opposizione.

La resistente società S.r.l. non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace.

* * *

All'esito del presente procedimento, esaminati gli atti e i documenti prodotti dalle parti, il ricorso in opposizione proposto da S.r.l. non appare meritevole di accoglimento, risultando congrua e conforme alla normativa vigente la liquidazione del compenso al CTU effettuata dal Giudice con il decreto impugnato dalla predetta società.

Con il primo motivo di opposizione, formulato in rito, si contesta la legittimità del decreto impugnato in quanto privo di motivazione, dato che *“esso omette completamente di indicare il criterio seguito nella determinazione del compenso al CTU”* (pag. 4 del ricorso in opposizione). Se è vero che l'art.168 comma 1 DPR 115 / 2002 prevede che la liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato debba avvenire con decreto di pagamento *“motivato”* del magistrato che procede, è altresì vero che la motivazione di tale decreto può ben essere succinta e ricavarsi non solo dai parametri normativi richiamati (nella specie gli artt. 1 e ss. T.U. in materia di spese di giustizia e succ. modif. e la tabella allegata dal D.M. 30.5.2002), ma anche dall'istanza di liquidazione avanzata dal CTU, che nel caso di specie è molto articolata ed analitica, qualora il decreto del Giudice recepisca almeno in parte la richiesta del suo ausiliario (come nel caso in esame, in cui il Giudice ha solo leggermente ridotto il compenso richiesto dal CTU Ing. la euro 6.600,00 ad euro 5.500,00 per onorari e da euro 400,00 ad euro 300,00 per spese). Quindi, non può ritenersi che il decreto in oggetto sia completamente carente di motivazione e che ometta del tutto di indicare i criteri seguiti per la determinazione del compenso, poiché invece la motivazione si desume, implicitamente ma in modo inequivoco, dai riferimenti normativi e soprattutto dall'istanza di liquidazione avanzata dal CTU ed in buona parte accolta dal Giudice.

Disatteso il primo motivo di rito e passando ad esaminare le doglianze di merito, la società ricorrente contesta anzitutto la quantificazione del compenso al CTU mediante il criterio delle c.d. vacanze, ritenendo che l'applicazione al caso di specie di tale criterio sia illegittima in quanto non sorretta dai relativi presupposti normativi.

In proposito si precisa che il CTU Ing. con la sua richiesta di liquidazione del compenso evidenzia che, *“non avendo il procedimento in corso riportato valore di causa”*, si rende applicabile l'art. 1 del D.M. 30 maggio 2002 sugli onorari a vacanza (v. doc. 3 di parte ricorrente, pag. 3 relativa alla *“Determinazione del compenso”*, lett. a). In effetti, l'art. 1 dell'Allegato al D.M. 30 maggio 2002 stabilisce quanto segue : *“ Per la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo per la perizia al valore del bene o di altra utilità oggetto*

6

M

dell'accertamento determinato sulla base di elementi obiettivi risultanti dagli atti del processo e per la consulenza tecnica al valore della controversia ; se non è possibile applicare i criteri predetti gli onorari sono commisurati al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell'incarico e sono determinati in base alle vacanze " . Alla luce di tale previsione normativa il ricorso al criterio delle vacanze per la determinazione del compenso spettante al CTU è consentito quando non sia possibile applicare il criterio del "valore della controversia " e, quindi, determinare gli onorari "a percentuale". Al riguardo la giurisprudenza ha chiarito che il criterio di determinazione degli onorari del consulente tecnico con riferimento al valore della controversia può ritenersi inapplicabile, e si rende quindi necessaria la commisurazione degli stessi al tempo necessario per lo svolgimento dell'incarico, solo in caso di controversia di valore indeterminabile secondo i criteri utilizzabili in materia di competenza (Cass. 3687 / 1998). Ancora, si è precisato che il principio secondo cui l'indeterminabilità del valore della causa si deve intendere in senso obiettivo, ovvero quale conseguenza di un'intrinseca inidoneità della pretesa ad essere tradotta in termini pecuniari, al momento di proposizione della domanda, vale anche ai fini dell'applicazione delle tariffe per la liquidazione dei compensi del consulente tecnico d'ufficio, sicché, al fine di stabilire il valore della causa a tale scopo, gli elementi di valutazione sono solo quelli che risultino precostituiti e disponibili fin dall'introduzione del giudizio, essendo invece irrilevanti quelli acquisiti nel corso dell'istruttoria, anche attraverso la stessa consulenza tecnica (Cass. 6414 / 2007). Secondo questa prospettiva interpretativa nella fattispecie in esame la causa va considerata di valore indeterminabile, poiché al momento dell'introduzione del giudizio non erano disponibili elementi che rendessero possibile una valutazione economica della stessa : e ciò risulta confermato dalla stessa odierna ricorrente, laddove evidenzia che la causa è stata dichiarata di valore indeterminato dalla parte opponente (F. S.r.l.) e che una valutazione economica è stata effettuata solo con la CTU e con le note difensive conclusive della convenuta S.r.l. (v. pagg. 6 e 7 del ricorso in opposizione). Dunque, se la causa è di valore indeterminabile ben ha fatto il CTU a quantificare il compenso in base alle vacanze, in conformità all'art. 1 sopra menzionato e all'indirizzo giurisprudenziale appena riportato. Un'ulteriore doglianza della società ricorrente riguarda il numero delle vacanze indicate dal CTU (460), che " appare spropositato, non giustificato e comunque non attendibile " (pag. 8 del ricorso). Sul punto va osservato, *in primis*, che il decreto di liquidazione emesso dal Giudice ha ridotto l'onorario richiesto dal CTU, da euro 6.600,00 ad euro 5.500,00, e dunque deve aver ridotto anche il numero di vacanze, da 460 a circa 400 (come si vedrà dall'esame delle altre voci dell'onorario). Questo numero di vacanze corrisponde, all'incirca, a 5 mesi di lavoro (8 ore al giorno per 5 giorni alla settimana), molto meno del periodo complessivo dell'incarico indicato dal CTU (255 giorni circa dall'inizio cioè dal 9.11.2017) : periodo di lavoro svolto dal CTU che non appare affatto spropositato né ingiustificato, se si esaminano nel complesso le risultanze peritali, descritte analiticamente nella relazione conclusiva (di ben 47 pagine) e nei documenti allegati, da cui emerge con chiarezza l'impegno rilevante e prolungato nel tempo profuso dal CTU per rispondere al quesito formulato dal Giudice (si evidenzia, solo a titolo esemplificativo, che il CTU ha eseguito ben 12 accessi presso i luoghi oggetto di causa). Dunque, il numero di vacanze considerate dal Giudice non è eccessivo, bensì adeguato e proporzionato

al tipo di attività svolta dal consulente e all'impegno corrispondente.

Ancora, si contesta da parte della ricorrente l'applicazione dell'aumento del 50% dell'onorario a tempo ai sensi dell'art. 52 DPR 115 / 2002, applicazione che sarebbe indebita per il difetto dei presupposti previsti da detta norma. L'art. 52 del T.U. in materia di spese di giustizia recita: "*Per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà gli onorari possono essere aumentati sino al doppio*" (1° comma). Il CTU Ing. nella sua richiesta di liquidazione, menziona a sostegno dell'applicazione dell'aumento ex art. 52 la "complessità e difficoltà operative della perizia svolta" e il "lasso temporale durante il quale si sono svolte le operazioni peritali". Orbene, secondo la giurisprudenza di legittimità la possibilità di aumentare fino al doppio i compensi liquidati al consulente tecnico d'ufficio costituisce oggetto di un potere discrezionale attribuito al giudice, che lo esercita mediante il prudente apprezzamento di pertinenti elementi di giudizio, quali l'oggetto ed il valore della controversia, la natura e l'importanza dei compiti di accertamento in fatto, il tempo e l'impegno profusi dall'ausiliare giudiziale; inoltre, l'esercizio del potere discrezionale di stabilire se una controversia si presenti o meno di straordinaria importanza e possa, quindi, giustificare anche l'aumento sino al raddoppio dei massimi degli onorari, in quanto fondato essenzialmente su accertamenti di fatto, è insindacabile in sede di legittimità salvo che nel caso di difetto di motivazione del suo esercizio (Cass. 20972 / 2017). Nel caso in esame certamente sussistono gli elementi del tempo e dell'impegno profusi dall'ausiliario del giudice, per quanto in precedenza evidenziato, ma sussistono anche quelli della natura e dell'importanza dei compiti di accertamento in fatto assegnati al CTU, se si pone mente al quesito sottopostogli e agli accertamenti richiesti sulla sussistenza delle infiltrazioni di acqua piovana, sulla circostanza se le stesse fossero eliminabili e con quali accorgimenti e se avessero arrecato danni alla parte conduttrice, procedendo nel caso a stimarli, accertamenti estesi anche al vano adibito a magazzino posto al piano terra (v. il quesito a pag. 2 della relazione peritale, doc. 2 di parte ricorrente). Non pare dubitabile che i compiti di accertamento in fatto affidati al CTU con il predetto quesito siano di notevole importanza ed estensione, come si evince anche dalla disamina dell'articolato elaborato peritale: pertanto, tenuto conto altresì del rilevante lasso di tempo occorso per l'espletamento dell'incarico e del notevole impegno profuso dall'ausiliario, appare ricorrere nella specie il presupposto per il possibile aumento fino al doppio dell'onorario ex art. 52 DPR 115 / 2002 ("*prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà*"), alla luce dei pertinenti elementi di giudizio fin qui descritti, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente.

Si deduce altresì da S.r.l. l'erroneità dell'applicazione del compenso ex art.12 D.M. 30.5.2002 per rilievi planimetrici ed altimetrici, in quanto non previsti nel quesito formulato dal Giudice e, se anche ritenuti necessari dal CTU per rispondere adeguatamente al quesito, non idonei a giustificare un compenso ulteriore rispetto a quello richiesto dall'ausiliario per l'attività svolta complessivamente in esecuzione dell'incarico. Anche questa doglianza non appare fondata: risulta dagli atti che il CTU Ing. per rispondere al quesito ha eseguito rilievi e misurazioni all'esterno dell'area dell'edificio, dell'interrato e del piano terra (cfr. verbali delle operazioni peritali, doc. 1 di parte resistente) e, quindi, non si vede per quale motivo non sarebbe applicabile al caso di specie l'art.12 comma 2 delle Tabelle allegate al D.M. 30 maggio 2002, relativo alla perizia o consulenza tecnica

in materia di rilievi topografici, planimetrici e altimetrici. Se anche nel quesito non era prevista l'effettuazione di tali rilievi, nel caso in cui sia risultata necessaria nel corso dello svolgimento dell'incarico non si vede perché non possa essere inserita dal CTU come voce ulteriore per la determinazione del suo compenso; semmai va rilevato che l'Ing. ha richiesto per tale voce l'importo massimo previsto dalla norma (euro 970,42), laddove l'art.12 comma 2 prevede un onorario da un minimo (euro 145,12) ad un massimo (quello indicato dal CTU). Si ritiene più congruo applicare per tale voce un importo ~~nella~~ media, tra il minimo e ~~il~~ massimo, pari ad euro 601,00, e così si ottiene l'importo complessivo di euro 5.500,00 liquidato dal Giudice come onorario (euro 3.266,00 corrispondente a n.400 vacanze + aumento del 50% pari ad euro 1.633,00 + euro 601,00 ex art.12).

Infine, l'ultimo motivo di opposizione riguarda il riconoscimento delle spese in via forfettaria (nella misura di euro 300,00), in quanto effettuato in assenza di documentazione giustificativa da parte del CTU. Sul punto si osserva che il CTU ha indicato a forfait l'importo di euro 400,00 per spese, specificando trattarsi di spese per viaggi con auto propria e di spese di studio, per stampe, telefono, fotocopie, fotografie, etc.. Si ritiene giustificato l'importo liquidato a forfait dal Giudice (euro 300,00), pur in mancanza di specifica documentazione giustificativa, trattandosi di un importo modesto relativo a spese verosimilmente necessarie secondo l'*id quod plerumque accidit*: del resto, anche la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto che vi sono delle spese per le quali la liquidazione non richiede anche la produzione di documentazione giustificativa (Cass. 20972/2017 cit.).

Pertanto, tutti i motivi di opposizione formulati dalla società ricorrente non risultano fondati e, di conseguenza, va rigettato il ricorso in opposizione di cui si tratta. Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza.

P. Q. M.

Visti gli artt. 702-ter c.p.c., 170 DPR 115/2002 e 15 D. Lgs. 150/2011, così provvede:

- 1) Rigetta il ricorso in opposizione proposto dalla società S.r.l. (P. Iva :);
- 2) Condanna la ricorrente alla rifusione in favore del resistente Ing. (C.f.) delle spese del procedimento, che liquida in euro 4.000,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale, Iva e Cpa nella misura di legge.

Si comunichi.

Lucca, 15.10.2021.

IL GIUDICE
Dr. Massimo NIRO

TRIBUNALE DI LUCCA

15/10/2021
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Francesca Leccioni